Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 2 marzo 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° marzo 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Equità fiscale a favore dei redditi dei lavoratori e dei pensionati ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Farini n. 62, presso Democrazia proletaria.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° marzo 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme per l'obbligo ad affittare gli alloggi liberi e la tutela del diritto alla casa ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Farini n. 62, presso Democrazia proletaria.

(1179)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **963**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente nuovo insegnamento:

storia sociale.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia e critica dantesca;

storia dell'agricoltura e del movimento contadino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **964**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia chirurgica;

patologia speciale neurologica;

angiologia;

fisiopatologia digestiva;

fisiopatologia endocrina;

semeiotica cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **965**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30 del corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia economica moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dellla Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **966**.

Modificazioni alla tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99, il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1965, n. 509 e il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1969, n. 1233, con i quali vennero apportate modifiche alla tariffa dei diritti di borsa sopracitati;

Vista la delibera n. 735 del 12 ottobre 1982, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale e dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

a) per il capitale fino a 50 miliardi	L. 100 per milione e frazione di milione
b) per il capitale successivo, oltre i 50 miliardi	L. 50 per milione e frazione di milione
c) tariffa massima	L. 10.000.000

Alle società richiedenti l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno solare di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno.

L'ammontare dei diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato al milione superiore.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per il rilascio delle tessere di accesso ai recinti riservati della locale borsa valori è stabilito nella seguente misura:

Agenti di cambio:

rappresentanti alle grida	L. 15.000
impiegati	» 20.000
fattorini	» 10.000

Remisier:

tessera	L. 50.000

Istituti di credito e banche:

osservatore o sostituto osservatore alle grida	» 100.000
dirigenti e funzionari	» 70.000
impiegati	» 30.000
fattorini	» 20.000

Commissionari:

titolare o rappresentante	» 50.000
impiegati	» 20.000
fattorini	» 10.000

Pubblico:

tessera semestrale	» 6.000
tessera mensile	» 1.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 4

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 febbraio 1984.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice per il 1° semestre 1983, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Vista la deliberazione 7 ottobre 1983, ratificata nella seduta del 15 dicembre 1983, con la quale il Comitato esecutivo del C.E.R. ha determinato, per l'adeguamento del costo di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, relativamente al primo semestre 1983, l'applicazione del decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982, con un aggiornamento del 7 % sul costo di costruzione già applicato per il secondo semestre 1982 con decreto ministeriale del 28 febbraio 1983, e con le maggiorazioni in esso previste;

Considerato che con la ratifica predetta il Comitato esecutivo del C.E.R. ha altresì confermato, per il primo semestre 1983, le maggiorazioni del 9,50% per spese generali di progettazione e direzione lavori e dello 0,50% per prospezioni geognostiche, da applicare al massimale da adottare;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli importi massimi dei contributi, così come fissati dall'art. 6 della legge stessa, vanno proporzionalmente elevati in relazione al costo massimo che viene determinato per le costruzioni nel Belice;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per la costruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, il limite massimo del costo di costruzione, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1983, è determinato in L. 393.760 (trecentonovantatremilasettecentosessanta) al mq.

Art. 2.

A detto limite massimo sono consentite le seguenti maggiorazioni:

del 10 % e del 7 % per le abitazioni situate in zone sismiche rispettivamente di 1ª categoria (grado di sismicità = 12) e di 2ª categoria (grado di sismicità = 9);

del 10 % per le abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 46, e del 5 % per quelle comprese tra i 46,01 e 70;

sino al 25 % quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera *e*) dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981.

Art. 3.

Al costo di costruzione come sopra determinato, va aggiunto l'onere del 9,50 % per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori e dello 0,50 % per le prospezioni geognostiche.

Art. 4.

Gli importi massimi del contributo, di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, così come elevati per il secondo semestre 1982 sono, per il primo semestre 1983, ulteriormente incrementati del 7 %.

Roma, addì 20 febbraio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(1119)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 febbraio 1984.

Ripartizione del contingente GATT 1984 di carne bovina congelata.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 3605 del Consiglio del 19 dicembre 1983 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori induce a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi terzi dimostrata mediante idonea documentazione ufficiale;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 14.415, assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 3605 del 19 dicembre 1983, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1983, in quanto l'operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

b) i comuni, i quali debbono dichiarare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché indicare le organizzazioni o strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980 sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota a loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1983, in quanto la operatività relativa a queste importazioni viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, una attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota a loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1983, in quanto la operatività relativa a queste importazioni viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

d) le cooperative e i consorzi di allevatori che hanno esercitato per almeno sei mesi, nel corso del 1983, attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina. Le cooperative e i consorzi devono allegare alla domanda una attestazione, rilasciata dalla prefettura competente, nel corso del 1984, da cui risulti l'iscrizione nel registro delle cooperative e l'effettiva attività svolta. Le prefetture dovranno, inoltre, esplicitamente attestare se le cooperative o i consorzi esercitano effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina.

Gli stessi enti, devono, inoltre, allegare alla domanda l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, nonché copia della dichiarazione annuale IVA relativa al 1983 e copia autenticata del riepilogativo IVA mensile per il 1983. Le stesse cooperative o consorzi dovranno dimostrare di essere state costituite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Se le cooperative hanno aderito a consorzi, dovranno altresì dimostrare la loro adesione, che in ogni caso dovrà risalire a data anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto;

e) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1984 dalle competenti camere di commercio, idustria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1983.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti, o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero. Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare della ditta cui dovrà essere intestato l'atto. Qualora si tratti di società di capitali, ovvero sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, tale rapporto dovrà essere documentato mediante una procura notarile oppure a mezzo delega, debitamente autenticata;

f) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate. Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e*), una attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato. Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione.

Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1983.

Le copie delle citate dichiarazioni IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione: « Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA ».

Tali dichiarazioni dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate:

dalle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1983 da Paesi terzi. Di ogni bolla deve essere, altresì, presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, firmata dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante, che deve riportare il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale ed il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata, e/o da copie fotostatiche dei moduli A/Import (recto e verso) emessi dai vari istituti di credito abilitati, da cui risultino gli scarichi doganali effettuati esclusivamente con dichiarazione di importazione definitiva mod. A/7 e/o A/46 emesse nel 1983 per carne bovina congelata da Paesi terzi con esclusione quindi di tutte le operazioni « di transito » e/o « forniture di bordo » e/o « temporanea importazione » e/o similari.

Dette fotocopie dei moduli valutari dovranno essere autenticate « per copia conforme all'originale » dagli istituti bancari emittenti ed evidenziare nel « verso » gli scarichi doganali effettuati nel 1983 dalle dogane italiane.

La documentazione dovrà inoltre essere completata da una distinta in duplice copia, redatta e firmata dall'operatore interessato e dagli istituti bancari che hanno emesso i moduli valutari.

Nella distinta dovranno essere riportati i seguenti dati:

numero e data del mod. A/Import;

Paese di origine della carne importata;

ragione e sede sociale dell'importatore italiano;

ragione e sede sociale dell'esportatore estero, beneficiario del pagamento in valuta;

tipo di carne bovina congelata importata (disossata o con osso) con l'indicazione della relativa voce doganale e numero di statistica;

la quantità espressa in chilogrammi complessivamente scaricata per ogni modulo valutario, nel 1983 con bollette mod. A/7 e/o A/46.

Qualora l'importo dell'operazione sia inferiore a Lit. 5.000.000 e non ha, quindi, dato luogo all'emissione del benestare bancario, in sostituzione può essere presentata apposita dichiarazione bancaria.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate a meno che non sia stata espressa riserva in domanda; in tal caso la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni dal termine di scadenza citato.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % pari a tonn. 1.441,5 al Ministero della difesa;

b) 15 % pari a tonn. 2.162,25 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 2/3 pari a tonn. 1.441,5 in relazione al numero degli abitanti;

2) 1/3 pari a tonn. 720,75 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1983.

In proposito, i comuni e gli enti comunali di consumo dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata, attribuita a valere sul contingente GATT 1983, sono stati venduti al dettaglio attraverso strutture pubbliche o private;

c) 75 % pari a tonn. 10.811,25, suddiviso come segue:

1) 5 % pari a tonn. 540,562 alle cooperative ed ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

30 % pari a tonn. 162,168, quale quota base ripartita in parti uguali tra tutti i richiedenti ammessi;

70 % pari a tonn. 378,394, da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 15 % quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95 % pari a tonn. 10.270,688 alle imprese commerciali o industriali e agli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate, sudiviso come segue:

30 % pari a tonn. 3.081,206 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

70 % pari a tonn. 7.189,482 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1983, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali di cui al precedente articolo, lettera *c*), che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 5 non saranno attribuite. Tuttavia in caso di domande presentate da soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, o da cooperative di allevatori aderenti a consorzi, il quantitativo da attribuire alle cooperative o ai consorzi stessi risulterà dalla somma delle quantità spettanti a ciascun socio.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative o dei consorzi cui gli stessi aderiscono. Nel caso in cui le domande vengano presentate singolarmente, i richiedenti devono, a pena di nullità, indicare le cooperative o i consorzi cui hanno aderito.

Le citate cooperative o consorzi dovranno, comunque, esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, debitamente sottoscritto dal presidente.

Tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1984

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO

(su carta intestata del comune)

COMUNE DI . . . .

Si attesta che la ditta . . . . esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via . . . . è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro

Il sindaco

. . . .

(1180)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 novembre 1983, n. **967**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 442, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia della « Beata Maria Vergine del Carmelo e di S. Michele arcangelo », in Montesilvano.

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 442, nel senso che nelle premesse e nel dispositivo la denominazione della parrocchia « Beata Maria Vergine del Carmelo e di S. Michele arcangelo » viene sostituita in « Beata Maria Vergine del Carmelo e di S. Raffaele arcangelo » ed alla seconda riga del dispositivo, dopo « il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne », segue la data « 1° ottobre 1982 ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 265

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **968**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Vito », in Cerea.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 15 giugno 1981, integrato con due dichiarazioni del 26 aprile e del 6 novembre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Vito », in frazione S. Vito del comune di Cerea (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 266

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **969**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « SS. Salvatore », in Trapani.

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trapani 1° gennaio 1981, integrato con due dichiarazioni del 9 febbraio 1982 e del 19 febbraio 1983, relativo all'erezione della parrocchia del « SS. Salvatore », in località Fontanelle Sud del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 267

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **970.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Annunciazione del Signore », in Palermo.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 8 dicembre 1977, integrato con tre dichiarazioni, rispettivamente, del 21 aprile 1979, del 25 novembre 1981 e dell'11 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia della « Annunciazione del Signore », a Ponte Corleone del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 268

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **971.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Chiara », in Latina.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 16 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 20 dicembre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « Santa Chiara », in Latina.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 269

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **972.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « Maria SS. Immacolata » o di « S. Francesco », in Troina.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di « Maria SS. Immacolata » o di « S. Francesco », in Troina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 270

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **973.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex monastica di « S. Antonino », in Termini Imerese.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex monastica di « S. Antonino », in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, Sena Francesco, notaio residente nel comune di Agrigento, è trasferito nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1104)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fael S.p.a., in Cazzago San Martino (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fael S.p.a., in Cazzago S. Martino (Brescia), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fael S.p.a., in Cazzago S. Martino (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige coperture S.p.a., sede legale in Verona e stabilimento in Castelletto di Brandizzo (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Piva e C. S.r.l., in Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valdadige S.p.a., in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiera Ventura, in Novate Milanese (Milano), stabilimento in Cernobbio (Como) e uffici in Novate Milanese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. - Alluminio veneto, con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici in Milano e stabilimento in Rho (Milano) divisione LLL; stabilimento di Nembro (Bergamo), divisione laminal, stabilimento di Porto Marghera e Fusina (Venezia), divisione LLL e divisione alluminio, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1983 al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Idromacchine, con sede in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada sud, in Tagliacozzo (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ia lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada sud, in Tagliacozzo (L'Aquila), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, sede amministrativa di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, sede in Verona, stabilimento di Caldiero (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada sud, in Tagliacozzo (L'Aquila), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale italiana, sede di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Frau ex S.p.a. Nuova Frau, con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige costruzioni, sede di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogimec, in Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta S.p.a., in Corciano, frazione Cerasolo Aura, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Santerno, in Firenzuola (Firenze), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta S.p.a. in Corciano, frazione Cerasolo Aura, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carimati, in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Santerno, in Firenzuola (Firenze), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Spartacus, stabilimento in Vigevano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Murgiana di Spinazzola (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla CFM ricambi S.p.a. F.lli Ciamozzi, in Milano, è prolungata al 24 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filgomma, in Capannori Lunata (Lucca), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filgomma, in Capannori Lunata (Lucca), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla CFM ricambi S.p.a. F.lli Camozzi, in Milano, è prolungata al 24 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove fonderie riunite, in Limena (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Napoli e Forlì, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilveneta, con sede in Verona ed unità produttive di Verona e Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1982 al 5 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterificio DI.BI., in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fay italiana, in Marcon (Venezia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magus di Santo Atto (Teramo), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgan di Castelnuovo Vomano (Teramo), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è prolungata al 1° agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ennerev, in Venezia, stabilimento in Volpago di Montello (Treviso), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbini, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valdera mense, con sede in Pontedera, unità operatrice degli stabilimenti Piaggio, siti in Pisa, Pontedera (Pisa) e Vicopisano (Pisa), è prolungata al 15 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbini, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cam - Capodimonte artistica *Mollica*, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcemar, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Marzotto Gaetano e Figli, con sede sociale in Valdagno (Vicenza), divisione arredamento, con stabilimento di produzione ed uffici in Trissino (Vicenza), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(812)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

(963)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giulio Einaudi editore, in Torino, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia, stabilimenti ex Simins ed ex Medil (Palermo), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(1100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna.

Con decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 96

REGIONE VENETO

Padova:

grandinata con raffiche di vento del 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Bovolenta, Correzzola, Conselve, Candiana, Agna, Bagnoli di Sopra, Arre, Villafranca Padovana e Rubano.

Venezia:

grandinate del 6 giugno e 11 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Camponogara, Dolo, Fossò e Stra;

grandinata con vento del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Pramaggiore, Gruaro e Ceggia.

Vicenza:

grandinata del 23 maggio 1983 nel territorio dei comuni di Salcedo, Pianezze, Rosà, Bassano del Grappa, Marostica, Nove, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Breganze, Lusiana, Molvena e Lugo di Vicenza;

grandinata del 6 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Trissino e Brogliano;

grandinata del 10 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Cassola, Tezze sul Brenta, Rossano Veneto e Cartigliano;

tromba d'aria del 24 luglio 1983 nel territorio del comune di Enego.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 97

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bologna:

grandinata del 10 giugno 1983 nel territorio del comune di Baricella;

grandinata dell'11 giugno 1983 nel territorio del comune di Imola;

grandinata del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Loiano e Monterenzio;

grandinata del 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e Imola;

grandinata del 21 giugno 1983 nel territorio del comune di Baricella;

grandinata del 1° luglio 1983 nel territorio del comune di Budrio;

grandinata del 6 agosto 1983 nel territorio del comune di Castello di Serravalle;

grandinata del 17 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Baricella, Imola, Minerbio e Sala Bolognese.

Ferrara:

grandinate del 25 e 29 maggio 1983 nel territorio del comune di Bondeno;

grandinate del 6 e 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Berra, Codigoro, Iolanda e Mesola;

grandinata dell'11 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Ferrara, Iolanda, Goro, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portamaggiore, Tresigallo e Vigarano Mainarda;

grandinata del 21 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Ferrara e Portamaggiore;

grandinata del 1° luglio 1983 nel territorio dei comuni di Ostellato, Portamaggiore e Voghiera;

grandinata del 5 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Bondeno, Ferrara e Vigarano Mainarda;

grandinata dell'11 agosto 1983 nel territorio dei comune di Bondeno.

Parma:

grandinata del 1° luglio 1983 nel territorio dei comuni di Neviano Arduini e Lesignano Bagni;

grandinata del 5 luglio 1983 nel territorio del comune di Langhirano.

Piacenza:

grandinata del 5 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Bettola e Coli;

grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Ziano Piacentino e Borgonovo Val Tidone.

Ravenna:

grandinata dell'11 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice, Fusignano e Lugo.

Reggio Emilia:

grandinata del 13 giugno 1983 nel territorio del comune di Carpineti.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 98

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Cavriglia e Montevarchi.

Firenze:

nubifragio con grandine del 2 agosto 1983 nel territorio del comune di Incisa Valdarno.

Grosseto:

grandinata del 30 agosto 1983 nel territorio del comune di Gavorrano;

nubifragio ed esondazione del 2 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Campagnatico e Gavorrano;

nubifragio del 2 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano e Orbetello.

Livorno:

nubifragio del 24 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci e Bibbona.

Pistoia:

grandinata del 16 giugno 1983 nel territorio del comune di Lamporecchio.

Siena:

grandinata del 24 maggio 1983 nel territorio dei comuni di S. Giovanni d'Asso e Chiusdino;

grandinata del 25 maggio 1983 nel territorio dei comuni di Torrita di Siena, Trequanda e S. Casciano Bagni.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 99

REGIONE MARCHE

Ascoli Piceno:

nubifragio con grandine dell'11 giugno 1983 nel territorio del comune di Venarotta;

nubifragio con grandine del 22 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Montalto Marche e Cossignano.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 100

REGIONE UMBRIA

Perugia:

siccità primavera-estate 1983 nel territorio dei comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci e Norcia;
grandinata del 20 agosto 1983 nel territorio del comune di Spoleto.

Terni:

piovosità del periodo inverno-primavera 1983 nel territorio del comune di Montecastrilli;
grandinata dell'11 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Acquasparta, Arrone, Montecastrilli e Terni;
grandinata del 29 agosto 1983 nel territorio del comune di Amelia.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 101

REGIONE LAZIO

Latina:

grandinata del 16 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Fondi, Sezze, Sabaudia, Pontinia e Itri;
grandinate del 16 e 28 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Cori, Roccagorga, Maenza e Sonnino;
grandinate del 16 giugno 1983 e 15 luglio 1983 nel territorio dei comuni di S. Felice Circeo, Terracina, Aprilia e Latina;
grandinata del 15 luglio 1983 nel territorio del comune di Cisterna;
grandinata del 12 agosto 1983 nel territorio del comune di Sermoneta.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 102

REGIONE ABRUZZO

Chieti:

violento temporale del 14 luglio 1983 nel territorio del comune di Pizzoferrato;
grandinata del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Dogliola, Palmoli, Roccaspinalveti e Tufillo;
grandinate del 30 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Ari, Bucchianico, Giuliano Teatino, Vacri, Scerni, Pollutri, Canosa Sannita e Crecchio;
nubifragio del 30 agosto 1983 nel territorio del comune di Poggiofiorito;
grandinata e nubifragio del 30 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Fossacesia, S. Maria Imbaro e Mozzagrogna.

L'Aquila:

siccità periodo giugno-luglio 1983 nel territorio dei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso.

Pescara:

grandinata del 30 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Pianella, Cepagatti, Rosciano e Moscufo;
nubifragio con grandine del 30 agosto 1983 nel territorio del comune di Loreto Aprutino.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 103

REGIONE MOLISE

Campobasso:

nubifragio del 20 agosto 1983 nel territorio del comune di Bonefro.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 104

REGIONE SICILIA

Catania:

violenti grandinate del 14 e 15 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Caltagirone, Grammichele e Licodia Eubea;
grandinata del 15 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Calatabiano, Linguaglossa e Piedimonte.

Messina:

nubifragio del 13 e 14 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Patti, Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Malfa, Montagnareale, Oliveri, Piraino, S. Angelo di Brolo, Ficarra, Raccuia, S. Pietro Patti e Sinagra.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 105

REGIONE SARDEGNA

Cagliari:

bufera di vento del 28 e 29 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Capoterra, Decimoputzu, Sinnai, Siliqua, Villacidro, Villa S. Pietro e Villaspeciosa.

Le regioni sopraindicate ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1072)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al comunicato concernente: « Ricompense al merito dell'Esercito ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 167 del 20 giugno 1983).

Nel comunicato indicato in epigrafe, dove è scritto: « ... — e la successiva fase di smontaggio avvenuta *tre* anni dopo — ... », leggasi: « ... — e la successiva fase di smontaggio avvenuta *quattro* anni dopo — ... », e dove è scritto: « Zona di Verbania, *1979*-82 », leggasi: « Zona di Verbania, *1978*-82 ».

(1081)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle requisizioni di appartamenti destinati al ricovero della popolazione interessata dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 129/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983 e n. 18/FPC del 7 ottobre 1983, con le quali è stata attribuita ai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno il potere di requisire, per un periodo non inferiore a sei mesi, appartamenti liberi, di proprietà privata, nell'ambito delle rispettive province;

Considerato che il programma straordinario di edilizia residenziale, di cui alle ordinanze n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 e n. 54/FPC del 7 novembre 1983, è in corso di realizzazione e, presumibilmente, potrà essere ultimato non prima del mese di novembre del corrente anno;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità del ricovero precario della popolazione, in atto alloggiata negli edifici requisiti ai sensi delle citate ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le requisizioni disposte dai prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno in esecuzione delle ordinanze n. 4/FPC, numero 6/FPC e n. 18/FPC, rispettivamente del 6 e 10 settembre e 7 ottobre 1983, sono prorogate di nove mesi, a decorrere dalla data della presente ordinanza.

Art. 2.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vale come notifica agli interessati.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1078)

Snellimento delle procedure per il pagamento dell'indennità di requisizione o del canone di locazione ai proprietari degli alloggi requisiti o locati in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980. (Ordinanza n. 130/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 febbraio 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745;

Vista l'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982, che ha dettato una nuova disciplina in materia di pagamento delle competenze ai proprietari delle abitazioni requisite o locate per la sistemazione dei nuclei familiari senza tetto in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ponendo a carico degli assegnatari, in tutto od in parte, a seconda del reddito, l'onere della indennità di requisizione ovvero del canone di locazione;

Considerato, in particolare, che per effetto dell'art. 11 della citata ordinanza n. 41 del 1982 i proprietari degli alloggi requisiti o locati hanno l'obbligo di riscuotere le quote di concorso o l'intero importo dovuto, direttamente dagli assegnatari e sono, inoltre, tenuti a comunicare al comune ed alla prefettura l'eventuale inadempienza degli assegnatari stessi al fine di ottenere il pagamento totale delle spettanze a carico dell'erario;

Rilevato che, nell'insieme, l'intera procedura si esaurisce in tempi incompatibili con la necessità di corrispondere tempestivamente le spettanze ai proprietari degli alloggi requisiti o locati, per cui va opportunamente snellita;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'art. 11 dell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982 è sostituito dal seguente:

« I prefetti ed i sindaci, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a corrispondere ai proprietari delle case requisite o locate per le esigenze della popolazione terremotata l'intera indennità di requisizione o canone di locazione.

I prefetti ed i sindaci sono tenuti a comunicare, mensilmente, agli assegnatari degli alloggi gli importi dovuti sulla base delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 41 del 2 giugno 1982.

Copia della predetta comunicazione sarà inviata anche alla intendenza di finanza competente per territorio che curerà la riscossione del credito erariale, ai sensi dell'ordinanza n. 60 del 5 agosto 1982 ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1079)

Integrazione della commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623. (Ordinanza n. 132/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 108/FPC del 24 gennaio 1984, n. 116/FPC del 31 gennaio 1984 e n. 125/FPC del 14 febbraio 1984, concernenti la commissione consultiva per l'elaborazione dello schema di ordinanza di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 623;

Ravvisata la necessità di integrare la predetta commissione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La commissione in premessa è integrata dai seguenti componenti:

Russo dott. Antonio;
La Rana ing. Mattia;
Curcio Vincenzo;
Rastrelli Maddaluno Massimo;
Di Bonito avv. Raffaele;
Aiello Pasquale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1080)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di scienze chimiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Urbino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dai titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(1135)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di zootecnica generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria, scienze della produzione animale (rilasciate dalla facoltà di medicina veterinaria) e lauree in scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, scienze dell'informazione, matematica, fisica, ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1136)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 aprile 1984, ore 9,30;
seconda prova scritta: 10 aprile 1984, ore 9,30;
prova pratica con relazione scritta: 11 aprile 1984, ore 9,30,

presso l'istituto di anatomia umana normale - via Manzoni n. 16, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1134)

Rinvio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 19).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, per il settore di discipline n. 19 - idraulica e ingegneria sanitaria (borse n. 15), già fissata per il giorno 23 febbraio 1984, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1984, pag. 756, è stata rinviata come segue:

giorno 15 marzo 1984 alle ore 9,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(1169)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di concorsi per esami e titoli, a sei posti di operatore tecnico

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del gennaio-febbraio 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 1, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e titoli, a sei posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione « meccanografia » nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero, di cui due posti per le sedi della Campania e quattro posti per le sedi del Lazio, bandito con decreto ministeriale 16 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del gennaio-febbraio 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 4, foglio n. 122, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione « calcografia e plastici » nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero per le sedi del Lazio, bandito con decreto ministeriale 14 dicembre 1978.

(1113)

ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di collaboratore nel ruolo amministrativo, presso la sede di Milano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per un posto nella qualifica di collaboratore in prova del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale delle sementi elette, ente di diritto pubblico, presso la sede di Milano, via Fernanda Wittgens n. 4.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in economia e commercio, o in scienze politiche, o in giurisprudenza;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Ente nazionale delle sementi elette in Milano, concorso n. 1/84, via Fernanda Wittgens n. 4 (c.a.p. 20123) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'ente.

(1111)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di prima qualifica professionale (ingegneri), seconda qualifica professionale (geometra), operatore tecnico, commesso e agente tecnico (autista).

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il villaggio del Fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - costruzioni civili: 9 aprile 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta - impianti speciali idraulici: 10 aprile 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il villaggio del Fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - costruzioni: 14 maggio 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta - topografia: 15 maggio 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le prove scritte d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il villaggio del Fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - svolgimento di un tema di cultura generale: 18 giugno 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta - prova di aritmetica e geometria: 19 giugno 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari presso il villaggio del Fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, secondo il seguente calendario:

prova scritta sotto dettatura: 11 giugno 1984, ore 8,30;

prova di aritmetica: 12 giugno 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le prove d'esame del concorso citato in epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, si svolgeranno a Bari, presso il villaggio del Fanciullo « S. Nicola », piazza Giulio Cesare n. 13, secondo il seguente calendario:

prova scritta sotto dettatura: 7 maggio 1984, ore 8,30;

prova di aritmetica: 8 maggio 1984, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(1070)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1983, n. **69.**

Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Aumento

Le tariffe annesse alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61, sono aumentate nel modo seguente.

(*Omissis*).

Art. 2.
Clausola d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *agosto* 1983, *prot. n.* 21802/10261).

(461)

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983, n. 70.

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 12 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 1.

Opere pubbliche di interesse regionale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d'interesse regionale, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale, che si eseguono nel territorio della regione Lombardia e che non siano di competenza dello Stato a norma dell'art. 88 del suddetto decreto.

Art. 2.

Opere di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pub blici di cui al precedente art. 1 riguardanti:

a) il demanio ed il patrimonio regionale;

b) gli interventi di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità, fuori dai casi previsti dalle vigenti leggi statali;

c) le opere idrauliche;

d) le opere di sistemazione montana;

e) le opere attinenti alla navigazione interna ed ai porti;

f) le opere attinenti alle strade classificate regionali.

Art. 3.

Opere di competenza degli enti pubblici

1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali singoli ed associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della Regione a norma del precedente art. 2.

Art. 4.

Associazioni volontarie tra enti pubblici

1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.

2. L'ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad una intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonchè sulla costituzione dell'associazione.

3. L'associazione volontaria deve acquisire personalità giuridica nelle forme previste dall'ordinamento vigente ed è, agli effetti della presente legge, soggetto attuatore di opere pubbliche.

4. L'organizzazione ed il funzionamento delle associazioni volontarie sono stabiliti dagli enti partecipanti ferma restando l'applicazione e l'osservanza delle norme sull'ordinamento comunale e provinciale vigente in materia di consorzi quando gli enti stessi siano comuni o province.

Titolo II

NORME TECNICHE

Art. 5.

Normativa tecnica

1. Le opere ed i lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1 sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla Regione secondo la rispettiva competenza, a norma degli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le norme tecniche regionali sono emanate in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo.

Art. 6.

Regolamenti di normativa tecnica

1. Con regolamenti da emanarsi dal consiglio regionale sono determinati:

a) gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché le norme per il controllo in corso d'opera ed il collaudo;

b) le norme per la progettazione, l'esecuzione, l'acquisto, l'accettazione ed il controllo qualitativo dei componenti edilizi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;

c) i soggetti preposti alla verifica della corretta applicazione delle norme sopra indicate.

Art. 7.

Programma per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all'articolo precedente, che deve comprendere:

a) l'individuazione dei campi di applicazione e la metodologia generale di formazione delle norme;

b) l'indicazione delle priorità di formulazione delle norme predette, tenuto conto delle metodologie e norme esistenti a livello nazionale ed estero e con riferimento a singole categorie di opere;

c) l'individuazione degli enti, istituzioni ed esperti idonei a collaborare nei modi previsti dalla legislazione vigente per la elaborazione delle norme stesse, nonchè dei relativi livelli di coordinamento;

d) l'indicazione degli strumenti di consultazione delle categorie interessate alla produzione;

e) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma;

f) le modalità di aggiornamento della normativa tecnica;

g) le convenzioni-tipo da adottarsi con istituzioni e laboratori legittimati ad effettuare i controlli dei materiali e dei componenti;

h) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma.

Titolo III

PROGETTAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE REPERTORIO REGIONALE DEI PROGETTI CATALOGO REGIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI

Art. 8.

Progettazione di opere di competenza della Regione

1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate ai servizi periferici della Regione stessa competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi.

2. Per opere di particolare rilevanza la giunta regionale può bandire concorsi o affidare l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati.

3. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede, con la collaborazione degli ordini professionali, alla approvazione di un disciplinare-tipo relativo alle modalità di affidamento degli incarichi.

4. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui al precedente secondo comma sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. L'approvazione dei progetti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore preposto al settore competente, se delegato, previa acquisizione dei pareri di competenza degli organi consultivi regionali di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.

6. Non è richiesto parere per i progetti redatti a cura dei servizi provinciali del genio civile sui quali non debba pronunciarsi la commissione tecnico-amministrativa regionale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge regionale.

7. Non è richiesto progetto per l'esecuzione di lavori modificativi e suppletivi, nei limiti di un quinto dell'importo dell'appalto, sempre che le eventuali maggiori spese rientrino nell'ammontare complessivo del progetto mediante l'utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d'asta e sempre che i lavori modificativi ed aggiuntivi non comportino modifiche sostanziali del progetto principale. In tal caso il presidente della giunta regionale, o l'assessore di cui al precedente quinto comma, se delegato, autorizza l'esecuzione sulla base di una relazione scritta del direttore dei lavori, motivata in termini tecnici ed economici.

8. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 9.

Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici

1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente art. 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, a norma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.

2. I progetti sottoposti al parere devono essere trasmessi ai competenti organi consultivi contemporaneamente all'inoltro al comitato regionale di controllo del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

3. Per l'aggiornamento dei prezzi di progetto e per l'esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

4. Agli enti che ne facciano richiesta, anche per opere non assistite da contributi regionali, la Regione fornisce l'assistenza tecnica e amministrativa per la elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi a mezzo dei servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale.

Art. 10.

Progettazione per interventi programmati

1. Indipendentemente dall'utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi articoli 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma di intervento ed in collaborazione con la Regione, avvalersi di:

concorso per progetti-guida;
concorso per progetti-tipo;
concorso per progetti per componenti.

2. Il programma di intervento di cui al comma precedente, deve contenere le indicazioni relative:

a) ai tempi di attuazione del programma;
b) ai territori interessati alle relative localizzazioni;
c) alla consistenza e alla tipologia delle opere da realizzare;
d) alla normativa tecnica di riferimento;
e) alla spesa complessiva ed ai relativi stanziamenti;
f) alla procedura di espletamento dei bandi di concorso.

Art. 11.

Concorso per progetti-guida

1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione dei progetti-guida destinati all'espletamento delle successive gare di appalto.

2. Al concorso possono partecipare i progettisti iscritti nei relativi albi professionali.

3. Il bando di concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, deve contenere:

a) l'indicazione delle opere da progettare;
b) le caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) gli indici di funzionalità inerenti al tipo di costruzione richiesta;
d) la definizione del livello e del relativo grado di elaborazione del progetto, delle autorizzazioni a cui lo stesso deve essere preliminarmente sottoposto, nonché del preventivo di spesa nel caso di progetti esecutivi;
e) le modalità di espletamento del concorso e della scelta dei progetti idonei, nonché i compensi professionali da corrispondersi ai progettisti in relazione alla utilizzazione dei progetti medesimi.

4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente articolo, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

6. Il soggetto attuatore diventa proprietario dei progetti-guida prescelti.

7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore sceglie il progetto-guida giudicato più idoneo e sulla base di esso esperisce, secondo le normative vigenti, le ulteriori procedure per l'aggiudicazione dei lavori.

Art. 12.

Concorso per progetti-tipo

1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti-tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente.

2. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 5 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato dal precedente art. 11, terzo comma:

a) i limiti di costo dell'intervento complessivo e di ogni singolo subsistema ed i relativi tempi di costruzione;
b) i limiti temporali di validità dell'offerta e le modalità di aggiornamento della stessa.

3. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge 22 novembre 1979, n, 58 e successive modificazioni.

4. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti iscritti nel rispettivo albo e, ove richiesto dal bando, devono indicare le possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento adottato e con il costo prestabilito.

5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

6. Per la realizzazione del programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore esperisce, secondo le normative vigenti, le gare per l'aggiudicazione dei lavori fra le imprese i cui progetti siano stati ritenuti idonei.

Art. 13.

Concorso di progettazione per componenti

1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti per componenti.

2. Ai concorsi possono partecipare unità di progettazione formate da produttori di componenti industrializzati o relativi consorzi, da progettisti iscritti nei relativi albi e da imprese o loro consorzi. Una delle imprese o il loro consorzio, avente i requisiti per partecipare alle gare di appalto di cui al successivo settimo comma, assume la rappresentanza dell'unità di progettazione.

3. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato negli articoli 11, terzo comma e 12, secondo comma, l'individuazione delle parti dell'opera da realizzarsi mediante sistemi di componenti industrializzati e delle parti dell'opera da realizzarsi extra sistema.

4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.

5. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti facenti parte dell'unità di progettazione concorrente e devono indicare le caratteristiche e le possibilità di aggregazione dei componenti industrializzati, nonché le varianti compatibili col procedimento costruttivo adottato e con il costo prestabilito.

6. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.

7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore indice, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per la aggiudicazione dei lavori fra le stesse imprese od i consorzi che hanno assunto la rappresentanza delle unità di progettazione i cui progetti sono stati prescelti.

Art. 14.

Istituzione del repertorio regionale dei progetti

1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo della progettazione di opere e lavori pubblici di interesse regionale, l'utilizzazione di procedimenti industrializzati, la standardizzazione e l'elevazione qualitativa dei componenti edilizi, nonché al fine del contenimento dei relativi costi, istituisce il repertorio regionale dei progetti, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) progetti-guida;
b) progetti-tipo;
c) progetti per componenti.

2. Il repertorio ha carattere permanente ed è preordinato all'espletamento di gare di appalto da parte dei soggetti attuatori che intendano avvalersi del repertorio medesimo.

Art. 15.

Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti

1. Per la formazione del repertorio regionale di cui al precedente articolo la Regione bandisce periodicamente concorsi per progetti relativi a ciascuna delle sezioni ivi previste.

2. Ai concorsi possono partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie:

a) progettisti, singoli o associati, per la formazione della sezione relativa ai progetti-guida, per l'approfondimento di tematiche e di soluzioni innovative nell'ambito delle tipologie funzionali delle opere e per la formazione di progetti-guida esecutivi per l'appalto di opere pubbliche;

b) imprese, per la formazione della sezione relativa ai progetti-tipo aventi caratteristiche di ripetibilità e di utilizzazione di componenti edilizi e contenenti offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati;

c) produttori di componenti industrializzati, professionisti ed imprese, coordinati in unità di progettazione, per la formazione della sezione relativa ai progetti per componenti aventi notevoli caratteri di ripetibilità e prevalente utilizzazione di sistemi di componenti industrializzati. I progetti conterranno offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati.

3. I concorsi sono banditi dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, con l'osservanza dei contenuti, modalità e procedure previsti dalla presente legge.

4. I bandi di concorso devono altresì prevedere:

a) le modalità di utilizzazione dei progetti ed i compensi professionali da erogarsi ai progettisti nei casi di realizzazione delle opere;

b) in caso di progetti-tipo e di progetti per componenti, le fasce di costo unitario entro cui deve essere contenuta l'opera;

c) le modalità di aggiornamento di tale costo in relazione all'incremento ISTAT dei costi di costruzione a partire dalla data di chiusura di ciascun bando.

Art. 16.

Formazione e gestione del repertorio

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere:

a) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e gestione del repertorio;

b) un programma di emanazione dei bandi di concorso suddivisi per sezione, con indicazione delle priorità;

c) uno schema di bando-tipo che contenga i principali criteri cui uniformarsi per la selezione dei progetti, nonché le modalità di partecipazione ai concorsi e di svolgimento degli stessi;

d) la previsione di premi, anche in forma di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione al concorso, per i progetti inseriti nel repertorio;

e) le modalità di aggiornamento annuale dei costi, di utilizzazione del repertorio da parte dei soggetti attuatori di opere pubbliche, di inserimento di nuovi progetti e le modifiche di quelli già inseriti, nonché di esclusione dei progetti non più idonei;

f) le modalità di pubblicità del repertorio stesso;

g) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma.

2. Il programma deve essere correlato a quello per la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Istituzione del catalogo dei componenti edilizi

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione dei componenti edilizi, di favorire la standardizzazione dimensionale e prestazionale dei materiali, dei semilavorati e dei componenti, la Regione istituisce il catalogo dei componenti edilizi.

2. Sono inseriti nel catalogo i prodotti di imprese che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti dimensionali e prestazionali stabiliti dalla normativa tecnica di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all'articolo precedente che deve comprendere:

a) l'individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l'attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e la gestione del catalogo;

b) un regolamento per l'ammissione al catalogo e l'esclusione da esso dei componenti, nonché per l'utilizzazione del catalogo stesso da parte degli operatori pubblici e privati;

c) le forme di pubblicità del catalogo;

d) le modalità per l'ammissione al catalogo fino a quando non siano emanati i regolamenti di normativa tecnica di cui al precedente art. 6;

e) le previsioni della spesa necessaria per l'attuazione del programma.

2. La gestione del catalogo deve essere coordinata con la gestione del repertorio regionale dei progetti.

Titolo IV

ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - PROCEDURE DI APPALTO

Art. 19.

Generalità

1. L'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d'appalto:

a) asta pubblica o pubblico incanto;
b) licitazione privata;
c) appalto-concorso;
d) appalto per componenti;
e) trattativa privata.

2. Per l'aggiudicazione di appalti per opere e lavori pubblici di interesse regionale si applicano le leggi vigenti, nonché le disposizioni integrative della presente legge.

Art. 20.

Concessione di sola costruzione

1. La potestà di eseguire un'opera di interesse regionale di cui all'art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell'opera.

2. L'affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera o mediante convenzione da approvarsi dall'organo medesimo.

3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l'intervento, deve essere trasmesso agli organi consultivi regionali che esprimono il loro parere nei limiti di competenza e nei termini previsti dalla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

4. Non è richiesto nuovo parere degli organi consultivi sopra indicati sugli ulteriori atti di progettazione inerenti all'opera oggetto della concessione.

5. Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.

6. Il concessionario può concorrere nella spesa per l'esecuzione delle opere, e non può in alcun caso trarre lucro dalle attività inerenti alla concessione.

7. Gli oneri fiscali sono a carico del concedente salvo che il concessionario concorra nella spesa, nel qual caso gli oneri si ripartiscono in proporzione al concorso stesso.

8. Il provvedimento unilaterale o la convenzione di cui al precedente secondo comma disciplinano i rapporti tra concedente e concessionario e devono in ogni caso prevedere:

a) la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini prestabiliti;

c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

d) l'espletamento a cura del concessionario delle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni integrative previste dalla presente legge;

e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

g) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

h) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

9. La disciplina della concessione potrà prevedere in ogni caso la devoluzione delle eventuali controversie a collegi arbitrali.

Art. 21.

Avvisi di gara

1. Fermo restando quanto disposto da specifiche disposizioni di legge e fatta eccezione per i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli avvisi di gara per l'esecuzione di lavori di qualsiasi importo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara deve essere trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

a) per le opere di competenza della Regione: entro venti giorni dalla data di accreditamento, a favore del funzionario regionale delegato alla spesa o dell'ente delegato all'esecuzione dell'opera, delle somme necessarie per le pubblicazioni;

b) per le opere di competenza degli enti pubblici: senza indugio, successivamente alla data di esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e della disponibilità dei finanziamenti.

3. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 22.

Inviti

1. Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti C.E.E. in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.

Art. 23.

Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della Regione

1. Gli appalti di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2, d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1, della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti C.E.E. in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all'art. 24, primo comma, lettera *a*) della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lettera *b*).

2. Nel caso di licitazione privata sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

Art. 24.

Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata

1. Nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse.

2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal concorrente che risulta il migliore offerente, aggiudica i lavori al concorrente medesimo previa eventuale rettifica di errori riscontrati nei calcoli, purché la verifica non comporti variazione della graduatoria; qualora, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di quest'ultimo, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

3. Nel caso previsto dal comma precedente le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio di cui all'art. 24, primo comma, lettera *a*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, chi presiede la gara apre le offerte in presenza del pubblico, legge ad alta voce i prezzi in esse indicate e aggiudica l'appalto al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.

5. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con i criteri di cui alla lettera *b*), dello stesso art. 24, primo comma, chi presiede la gara, valutati gli elementi ivi previsti, aggiudica l'appalto al migliore offerente entro quindici giorni dalla data di chiusura della gara.

6. Qualora per una gara sia presentata una sola offerta non può procedersi alle operazioni di cui ai commi precedenti; in tal caso si può procedere a trattativa privata, ai sensi del successivo art. 28, primo comma lettera *a*).

Art. 25.

Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte

1. Per gli appalti d'importo pari o superiore a quello previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché dai regolamenti C.E.E. in materia, qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte siano basse in modo anomalo, il soggetto appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione od alla esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge predetta.

2. Per gli appalti d'importo inferiore a quello previsto dal comma precedente si procede all'annullamento dell'aggiudicazione od alla esclusione delle offerte ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l'appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 26.

Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso

1. Qualora si ricorra ad esperimento di appalto-concorso, le imprese ammesse a partecipare alla gara presentano il progetto esecutivo con i relativi prezzi nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nell'invito, sulla base di un progetto preliminare o di un capitolato-programma predisposto dall'ente appaltante.

2. Al fine di incentivare la più ampia partecipazione alla gara o quando ricorrano caratteristiche di progettazione di particolare complessità, l'ente appaltante può disporre il totale o parziale rimborso delle spese per la redazione del progetto esecutivo, nella misura e con le modalità da determinarsi nel bando.

3. La valutazione delle offerte, in relazione agli elementi di cui all'art. 24, lettera *b*) della legge 8 agosto 1977, n. 584, è affidata ad una commissione nominata di volta in volta dall'ente appaltante, composta da almeno tre esperti.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'ente appaltante.

5. La commissione, entro il termine all'uopo stabilito dal soggetto appaltante, esamina le offerte pervenute e forma la graduatoria di quelle ritenute accoglibili.

6. L'ente appaltante aggiudica l'appalto con provvedimento formale; l'efficacia del provvedimento è comunque subordinata all'acquisizione del parere del competente organo consultivo regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

7. Va adottato provvedimento formale anche nel caso di mancata aggiudicazione.

Art. 27.

Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati

1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l'opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall'appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo.

2. Nell'appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all'amministrazione.

3. Il piano di intervento consiste:

a) nella progettazione di massima;

b) nella individuazione e classificazione di tipologie di componenti;

c) nella individuazione degli impianti e delle prestazioni di servizi scorporati;

d) nella normativa di attuazione degli interventi.

4. Sulla base di tale piano di intervento il soggetto attuatore bandisce gare di appalto per la stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti di cui al precedente comma.

5. Ove i piani di intervento prevedano la installazione di impianti o le prestazioni di servizi scorporati, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette con le normali procedure d'appalto fra ditte iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le rispettive categorie.

6. I bandi di gara, unitamente al piano di intervento di cui al precedente terzo comma, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

7. I contratti di fornitura dei componenti e quelli per l'appalto degli impianti o per le prestazioni di servizi scorporati, possono essere stipulati, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del codice civile, per persona da nominarsi da parte del soggetto attuatore.

8. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione dell'ultima gara di appalto di cui al comma precedente, il soggetto attuatore approva il progetto esecutivo redatto sulla base del piano di intervento anzidetto e dell'esito delle gare.

9. Il progetto esecutivo è sottoposto al parere degli organi consultivi regionali competenti di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.

10. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il soggetto attuatore bandisce, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori fra le imprese aventi i requisiti.

11. Nei bandi di gara di cui al comma precedente vengono indicati:

a) i componenti del sistema, gli impianti e le prestazioni di servizi scorporati che dovranno essere acquisiti dalle imprese appaltatrici dei lavori in qualità di terzi obbligati ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del codice civile;

b) i componenti del sistema che verranno forniti direttamente all'impresa appaltatrice dei lavori dal soggetto attuatore.

12. Il soggetto attuatore nomina, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti, i terzi obbligati.

13. Scaduto inutilmente tale termine, e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti o degli impianti o delle prestazioni di servizi scorporati, i contratti stessi producono effetto tra le parti contraenti ai sensi dell'art. 1405 del codice civile.

Art. 28.

Trattativa privata

1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l'importo dei lavori quando:

a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto-concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell'appalto iniziale non vengano modificate;

b) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato anche quando si tratti di progetti estratti dal repertorio dei progetti-tipo, dei progetti-guida aventi carattere esecutivo o dei progetti per componenti;

c) si tratti di lavori finalizzati ad attività sperimentali o di ricerca;

d) vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;

e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell'appalto;

f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

g) si tratti di prestazioni o forniture relative all'appalto per componenti di cui al precedente art. 27.

2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 100 milioni di lire.

Art. 29.

Procedure inerenti alla trattativa privata

1. Nei casi previsti dal primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), e dal secondo comma del precedente articolo, alla trattativa privata devono essere invitate più imprese.

2. Alle operazioni inerenti alla trattativa devono comunque partecipare uno o più impiegati dell'ente committente; alle operazioni stesse partecipa l'ufficiale rogante od un funzionario da lui delegato, il quale è tenuto a presentare all'ente stesso una relazione dettagliata delle attività svolte.

Art. 30.

Revisione dei prezzi contrattuali

1. Per la revisione dei prezzi contrattuali inerenti alle opere ed ai lavori di cui al precedente art. 1 si osserva la normativa vigente.

2. All'erogazione degli acconti e del saldo del compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

3. L'erogazione totale, o quella del saldo del compenso revisionale è subordinata alla presentazione dell'atto di accettazione del compenso stesso.

4. Contro le determinazioni degli enti locali in materia di revisione dei prezzi contrattuali è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

5. Per i lavori assistiti da contributo regionale in misura superiore al quindici per cento del costo dell'opera o qualora la revisione prezzi comporti ulteriori oneri contributivi a carico della Regione, la liquidazione del compenso revisionale viene effettuata dal servizio periferico della giunta regionale competente per territorio.

Titolo V

COLLAUDI ED ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI

Art. 31.

Collaudi

1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

2. Per le opere comunque assistite da contributo regionale l'uso delle facoltà di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 è limitato ai lavori di importo non superiore a 500 milioni, eccettuati i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno e necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e in ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle strutture in cemento armato, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 32.
Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori

1. E' istituito l'albo regionale dei tecnici cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1.

2. Non possono essere affidati incarichi di collaudo di opere di cui al precedente comma a tecnici non iscritti all'albo e per categorie di opere diverse da quelle in cui sono iscritti.

3. L'albo è tenuto ed aggiornato a cura del servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, nella parte prima dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, relativa alle attribuzioni del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, è aggiunto il seguente alinea: compete al servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori.

5. La giunta regionale assume i provvedimenti di attuazione relativi all'istituzione dell'albo di cui al precedente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.
Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo precedente i tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria;
b) laurea in architettura;
c) laurea in chimica;
d) laurea in scienze agrarie;
e) laurea in scienze forestali;
f) laurea in geologia;
g) diploma di geometra;
h) diploma di perito edile;
i) diploma di perito industriale;
l) diploma di perito agrario.

2. I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di dieci anni.

3. Possono essere altresì iscritti all'albo i tecnici in possesso da almeno dieci anni del titolo di studio di cui al precedente primo comma, che siano dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione e che abbiano maturato tra anzianità di servizio ed iscrizione all'ordine professionale un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Per gli impiegati in quiescenza della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche, la permanenza nell'albo dei collaudatori è condizionata all'iscrizione all'ordine o collegio professionale.

Art. 34.
Documentazione richiesta per l'iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo i tecnici di cui all'articolo precedente, primo comma, devono presentare al servizio per gli affari generali del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale i seguenti documenti, salvo l'obbligo di produrre documentazioni integrative richieste dal servizio in relazione alle sottoindicate lettere *c*), *d*) ed *e*):

a) domanda di iscrizione nell'albo diretta al presidente della giunta regionale;

b) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale con indicazione delle relative decorrenze;

c) *curriculum* personale relativo alle attività professionali;

d) dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità, di non aver mai subito condanne né di avere procedimenti penali in corso;

e) dichiarazione relativa ai rapporti di dipendenza continuativa con enti pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura.

2. I tecnici dipendenti in servizio o in quiescenza della pubblica amministrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente, debbono presentare, oltre alla domanda, i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza da cui risultino l'anzianità, la qualifica ed il livello funzionale rivestiti e le mansioni professionali svolte; nel caso di servizio prestato presso amministrazioni diverse debbono essere presentati altrettanti attestati;

c) eventuale dichiarazione dell'ordine professionale che attesti il periodo di iscrizione;

d) dichiarazione relativa agli eventuali rapporti di dipendenza continuativa da enti privati, imprese o ditte di qualsiasi natura, antecedenti all'immissione in ruolo presso la pubblica amministrazione.

Art. 35.
Categorie di iscrizione

1. In base alla specializzazione derivante dal titolo di studio ed all'esperienza professionale documentata, i tecnici laureati e quelli diplomati di cui al precedente art. 33, possono chiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione di collaudi, rispettivamente, per non più di quattro e per non più di tre delle seguenti categorie di opere e relativi lavori di manutenzione straordinaria:

a) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
b) edilizia e forniture connesse;
c) opere idrauliche;
d) opere aeroportuali di carattere turistico;
e) opere di bonifica;
f) opere di sistemazione agraria;
g) opere di sistemazione forestale;
h) opere stradali;
i) ponti e gallerie;
l) opere portuali di navigazione interna;
m) opere ferroviarie;
n) strutture complesse;
o) impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica;
p) impianti di trasporto pubblico;
q) impianti di depurazione;
r) impianti tecnologici.

2. Fermo restando il riferimento alla specializzazione derivante dal titolo di studio posseduto, il collaudo di opere di manutenzione ordinaria è affidabile ai tecnici diplomati.

Art. 36.
Iscrizioni

1. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'albo sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del precedente art. 34, con decreto motivato del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, sentita una commissione composta da cinque membri scelti dal presidente stesso tra i componenti della commissione tecnico-amministrativa regionale; il relativo provvedimento è comunicato all'interessato.

2. Ai membri della commissione di cui al precedente comma si applica il trattamento economico previsto dall'art. 4, sesto comma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.

3. Non possono in ogni caso essere iscritti all'albo i tecnici:

a) titolari o amministratori di imprese iscritti all'albo dei costruttori;

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine o collegio professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli primo, secondo, quinto, sesto e settimo del libro secondo del codice penale vigente.

4. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 37.

Cancellazione dall'albo dei collaudatori

1. Sono cancellati dall'albo i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal precedente art. 36, terzo comma;

b) grave negligenza, notevole irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale;

e) il collocamento a riposo dei dipendenti regionali e di altri enti pubblici, salvo il caso in cui all'ultimo comma dell'art. 33.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 36, primo comma; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Nel caso previsto dalla lettera d) di cui al precedente primo comma, si procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 38.

Affidamento degli incarichi di collaudo

1. L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono assunti dal presidente della giunta regionale o dall'assessore preposto al settore lavori pubblici se delegato quando si tratti:

a) di opere di competenza della Regione;

b) di opere di competenza di altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.

3. I rendiconti amministrativi, se prescritti, devono essere trasmessi alla Regione nei termini e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.

4. L'iscrizione all'albo non dà diritto all'affidamento di incarichi di collaudo; per tale affidamento si tiene conto, in ogni caso, del titolo di studio e della specializzazione del tecnico, avuto riguardo al tipo ed all'importanza dell'opera da collaudare.

5. Per i tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento degli incarichi è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

6. Per opera di notevole mole o di particolare complessità tecnica possono essere nominate commissioni di collaudo composte da non più di tre tecnici; ove occorra, dette commissioni possono essere assistite da un impiegato amministrativo della Regione o di altro ente pubblico, in servizio, di qualifica o livello non inferiore al settimo o equiparato.

7. Il collaudo non può essere affidato a tecnici, né l'assistenza a funzionari amministrativi che:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione od alla direzione dell'opera;

b) siano impiegati regionali assegnati al servizio cui appartiene chi ha diretto i lavori;

c) abbiano o abbiano avuto rapporto di dipendenza, o di affari, con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare.

8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione; a tal fine i soggetti di cui al precedente art. 3 trasmettono al servizio legale e del contenzioso della giunta regionale copia degli atti di incarico.

9. I collaudi e l'assistenza di cui al precedente sesto comma, relativi alle opere indicate dal precedente secondo comma, possono essere affidati a impiegati regionali in servizio iscritti all'albo dei collaudatori, ovvero ad impiegati amministrativi, su incarico del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato; per le relative prestazioni si applicano le disposizioni valide per i dipendenti dello Stato.

10. In ogni caso non potranno essere affidati allo stesso collaudatore, impiegato regionale, nell'arco di un anno, più di cinque incarichi, ovvero altri incarichi, qualora quelli effettuati nello stesso arco di tempo, riguardino opere di valore superiore ai 10 miliardi.

Art. 39.

Riduzione degli onorari

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 52, qualora il collaudatore, senza giustificato motivo, non esegua il collaudo entro i termini previsti dall'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del cinque per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo.

Titolo VI

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI REGIONALI

Art. 40.

Programmazione degli interventi regionali

1. Gli atti di programmazione regionale e infraregionali, nonché le relative leggi di attuazione, da adottarsi ai sensi della legge 31 marzo 1978, n. 34, disciplinano gli interventi della Regione per la realizzazione di opere e di lavori pubblici con il concorso finanziario regionale.

2. A tal fine il programma regionale di sviluppo ed i piani socio-economici infraregionali stabiliscono gli indirizzi ed i criteri generali da osservarsi, rispettivamente, nei progetti di intervento di dimensione regionale che prevedono la realizzazione di opere e lavori pubblici.

3. I progetti di intervento regionali e le relative leggi di attuazione che stabiliscono le diverse forme di finanziamento regionale, dispongono le eventuali autorizzazioni ad assumere gli impegni pluriennali di spesa nell'ambito delle previsioni del bilancio pluriennale e determinano i casi in cui i contributi possono essere revocati.

Art. 41.

Raccolta ed elaborazione dei dati

1. La Regione provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno individuati sulla base degli obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e dai progetti di intervento.

2. Le attività di cui al comma precedente sono effettuate in conformità alle previsioni del progetto e dei programmi operativi annuali relativi all'attuazione del sistema informativo regionale previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.

Art. 42.

Forme di finanziamento regionale

1. La Regione, secondo le disposizioni delle leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali, concede contributi in annualità e/o in conto capitale agli enti pubblici per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici previsti nei progetti di intervento.

2. I contributi sono concessi nei limiti di somma previsti dai piani di spesa di cui al successivo art. 44 con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, intendendosi per tale quella risultante dal progetto di massima o esecutivo approvato sotto il profilo della legittimità e congruità degli elementi che la compongono.

3. I contributi in conto capitale, a fondo perduto, ovvero in forma di anticipazione con l'obbligo di rimborso totale o parziale, possono essere concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi in annualità sono concessi in misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per un numero di anni consecutivi determinato dai piani di spesa di cui al successivo art. 44, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 43.

Spese finanziabili con contributi regionali

1. I contributi di cui al precedente art. 42 sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione, l'assolvimento di obblighi fiscali, l'esecuzione di rilievi geognostici, l'acquisizione delle aree, nonché l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo.

2. Non sono ammesse a contributo le spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell'ente richiedente; qualora la progettazione sia effettuata da uffici tecnici degli enti con la collaborazione professionale di esperti esterni, agli enti suddetti è riconosciuto, sulla base di idonea documentazione dalla quale risulti la necessità di avvalersi degli esperti predetti, un rimborso fino al due per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

3. I contributi possono essere altresì destinati, su richiesta, alla copertura delle spese relative ai bandi di appalto-concorso e di concorso per la progettazione di opere.

4. Gli enti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono responsabili dell'impiego dei fondi loro assegnati con riferimento alle specifiche destinazioni dei fondi stessi.

Art. 44.

Piani di spesa

1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali.

2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario:

a) la spesa ritenuta ammissibile per singola opera, ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

b) l'entità complessiva dei contributi in capitale per singola opera o per programma integrato e funzionale di opere, nonché la quota da erogare nel primo esercizio finanziario ai sensi del successivo art. 45;

c) l'entità del contributo in annualità, il numero delle annualità medesime e l'eventuale istituto convenzionato per il finanziamento dell'opera o del programma di opere, con l'indicazione delle condizioni alle quali il finanziamento risulta disponibile;

d) l'eventuale obbligo di rimborsare in tutto od in parte il contributo in capitale concesso, maggiorato o meno degli oneri finanziari di ammortamento, con le relative modalità.

3. Ogni piano di spesa deve comunque prevedere l'accantonamento di una somma non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l'esecuzione delle opere previste dal piano stesso, derivanti da aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, ove la gara sia andata deserta, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili alla esecuzione delle opere.

4 I maggiori oneri previsti dal precedente comma sono concessi con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e determinata in base alla natura, all'entità percentuale e alla durata del contributo principale stabilite nel piano di spesa; la concessione è disposta con provvedimento del presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato.

Art. 45.

Erogazione dei contributi

1. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la predisposizione dei progetti e per l'acquisizione delle aree sono erogate su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario e, con riferimento all'importo ammesso a contributo, sono determinate nelle seguenti misure:

a) cinquanta per cento all'atto dell'approvazione del piano di spesa;

b) cinquanta per cento all'atto dell'approvazione del progetto o all'atto dell'occupazione dell'area.

2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la esecuzione delle opere sono erogate su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario accompagnata da dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori e, con riferimento all'importo ammesso a contributo, sono determinate nelle seguenti misure:

a) cinquanta per cento all'inizio dei lavori;

b) quaranta per cento al momento in cui risultano compiuti i lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo;

c) dieci per cento all'atto dell'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

3. Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili previsti da specifiche disposizioni può essere autorizzata l'erogazione del contributo mediante apertura di credito, per l'intero ammontare del contributo stesso, a favore dell'ente beneficiario; la tesoreria regionale provvede ai singoli pagamenti su ordini emessi dall'ente interessato; gli interessi maturati sui fondi accreditati sono attribuiti alla Regione.

4. I contributi in annualità possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi, a scomputo delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento; i contributi da erogarsi in anni successivi all'estinzione del mutuo sono corrisposti agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.

5. La liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio ed in conformità a quanto stabilito dai piani di spesa.

6. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo in capitale in forma di anticipazione determina l'ammontare e la decorrenza del rimborso dovuto dall'ente beneficiario.

Art. 46.

Norme particolari connesse ai contratti di mutuo

1. Quando siano concessi contributi in annualità e sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, gli enti beneficiari possono, senza ulteriore formalità o autorizzazioni, avviare le procedure per l'esecuzione dei lavori, anche in pendenza del perfezionamento del contratto di mutuo.

2. Il pagamento delle rate di mutuo è richiesto dall'ente beneficiario sulla base degli stati di avanzamento vistati dal responsabile dell'ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori; detto pagamento può essere altresì effettuato dall'istituto mutuante direttamente a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario.

3. L'ente mutuatario è responsabile dell'impiego delle somme da esso direttamente riscosse in esecuzione del contratto di mutuo con riferimento alla destinazione per la quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di pagamento delle rate di cui alla prima parte del comma precedente.

Art. 47.

Garanzia fidejussoria regionale

1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, l'ammortamento dei mutui contratti da enti pubblici per il finanziamento delle opere e lavori pubblici può essere assistito da fidejussione regionale a garanzia delle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

2. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente è concessa con deliberazione della giunta regionale a richiesta dell'ente interessato.

3. Gli enti richiedenti devono in ogni caso dimostrare la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui contraenti: in caso di carenza parziale la garanzia regionale opera per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'ente.

Art. 48.

Rimborsi

1. Le somme dovute alla Regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso di contributi in capitale concessi in forme di anticipazione a norma del precedente art. 42, terzo comma, devono essere versate direttamente alla tesoreria regionale nei

termini previsti dai piani di spesa di cui al precedente art. 44, ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali annuali.

Art. 49.
Controllo sostitutivo

1. Qualora gli enti beneficiari di contributi regionali di cui al precedente art. 42, non provvedano agli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dal capitolato generale d'appalto entro i termini stabiliti, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato promuove l'intervento del competente organo di controllo per i relativi provvedimenti di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12.

2. In caso di urgenza il commissario può affidare ai servizi provinciali del genio civile la progettazione e l'esecuzione delle opere e lavori di cui sopra.

Art. 50.
Disposizioni in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza

1. L'approvazione dei progetti di massima od esecutivi di opere o lavori di cui al precedente art. 1 da parte degli organi competenti all'approvazione stessa, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione; gli effetti di tale dichiarazione cessano se i lavori non abbiano avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma precedente deve indicare i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 106, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, nonché dalla legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 e sempreché non si tratti di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2, sono delegate ai presidenti delle comunità montane, per le opere localizzate nell'ambito territoriale delle comunità stesse e, per le restanti opere, ai presidenti delle province competenti per territorio, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359.

4. L'inizio dei lavori è subordinato in ogni caso alla disponibilità dell'area da parte del soggetto attuatore, a titolo di proprietà, espropriazione od occupazione d'urgenza.

Art. 51.
Scelta delle aree

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti e comunque operanti a norma della legislazione vigente a tutela dei pubblici interessi.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle eventuali specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la particolare natura del suolo e del sottosuolo e le caratteristiche delle opere comportino particolari verifiche d'idoneità dell'area in relazione alla portata del terreno, la scelta dell'area è subordinata al risultato positivo delle indagini geologiche che debbono essere effettuate.

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.
Sanzioni

1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante alla amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavori di interesse regionale, su proposta dell'amministrazione interessata.

2. Ove il danno all'amministrazione committente derivi dall'operato di funzionari regionali in servizio, responsabili delle attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l'amministrazione interessata provvede a denunciare il fatto alla Corte dei conti a norma della legislazione vigente in materia; resta ferma l'applicazione, nei confronti di detti funzionari, delle eventuali sanzioni previste nell'ordinamento regionale.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, previa contestazione degli addebiti all'interessato, con assegnazione di un congruo termine per controdedurre. Il provvedimento di esclusione è notificato all'interessato entro i successivi trenta giorni ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 53.
Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58

1. All'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esame dei progetti inerenti ad opere di particolare complessità tecnica o ad impianti di speciale od avanzata tecnologia, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può invitare alle adunanze esperti di alta e specifica competenza riferita al contenuto dei progetti stessi ».

Art. 54.
Avvisi ai creditori

1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, anche nel Foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al prefetto dall'art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.

2. La documentazione inerente ai titoli di credito, agli eventuali reclami e alle prove dell'avvenuta tacitazione, di cui al predetto art. 93, deve essere presentata al servizio provinciale del genio civile, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 55.
Collaudi

1. Fino a quando non sarà operante l'albo regionale dei collaudatori di cui al precedente art. 32 per l'affidamento degli incarichi di collaudo si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 56.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quanto applicabile.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle norme in vigore alla data in cui gli stessi ebbero inizio.

4. In sede di esecuzione dei piani di riparto già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data di deliberazione dei piani stessi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *settembre* 1983, *prot. n.* 21802/10791).

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1983, n. **71.**

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle acque minerali e termali nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nell'utilizzo delle acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 12 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la *seguente legge regionale:*

Art. 1.
Funzioni di polizia mineraria

Le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia delle acque minerali e termali, nonché le funzioni già demandate al Corpo delle miniere in materia di acque minerali e termali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono esercitate, salvo il disposto del comma seguente, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale a mente della disposizione della presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta una deliberazione contenente i criteri di massima in base ai quali dovranno essere determinati gli atti di rilevanza esterna concernenti le materie di cui al comma precedente, la cui firma è delegata a norma dell'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 2.
Competenze

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, delegate dallo Stato alla Regione, nonché le funzioni già attribuite al prefetto e all'ingegnere capo del distretto minerario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni previste dall'articolo precedente che siano state oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione, comprese quelle già attribuite al Ministro per l'industria e per il commercio in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 3.
Funzioni di igiene e sicurezza

La funzione in tema di igiene e sicurezza del lavoro nonché di utilizzo e commercio relativamente alle acque minerali ed alle terme sono esercitate, tramite i competenti servizi della U.S.S.L., dagli enti responsabili di zona, secondo le norme in materia.

Ove gli addetti a funzioni di polizia mineraria rilevino, nell'esercizio delle loro mansioni, situazioni interessanti le funzioni di cui al primo comma, sono tenuti ad informarne i competenti enti responsabili di zona.

Art. 4.
Sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 681 e 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

L'irrogazione delle sanzioni spetta al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

Art. 5.
Vigilanza

I funzionari del settore industria e artigianato - Servizio acque minerali e terme, nei limiti del servizio cui sono stati destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in applicazione all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Il presidente della giunta regionale formula al prefetto le proposte concernenti altri funzionari regionali incaricati del compimento di attività di vigilanza ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiali di polizia secondo quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I funzionari di cui ai precedenti commi sono muniti di apposito tesserino regionale di riconoscimento, recante la fotografia ed i dati anagrafici nonché la espressa indicazione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 6.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *settembre* 1983, *prot. n.* 22002/10792).

(462)

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1983, n. **72.**

Modificazione delle leggi regionali 1° agosto 1979, n. 42 e 9 giugno 1981, n. 29. Istituzione del servizio grandi progetti territoriali di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi della giunta regionale è istituito il « Servizio grandi progetti territoriali di interesse regionale », al fine di assicurare lo studio, le indagini preliminari e lo sviluppo delle attività intersettoriali afferenti a progetti speciali previsti dal piano regionale di sviluppo, aventi preponderante rilevanza territoriale.

L'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, parte terza, lettera *b)* « Servizi per le attività tecniche ed amministrative riconducibili all'ambito del territorio e loro attribuzioni » è integrato con l'allegato alla presente legge.

Art. 2.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo precedente il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale risultano così determinati:

a) *Amministrazione generale*

livello 1°	n. —
livello 2°	n. 280
livello 3°	n. 177
livello 4°	n. 1.015
livello 5°	n. 994
livello 6°	n. 523
livello 7°	n. 611
livello 8°	n. 747
Totale	n. 4.347

b) *Docenti della formazione professionale*

livello 5°	n. 411
livello 6°	n. 211
Totale	n. 622

Contingente complessivo n. 4.969.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese dei bilanci annuali di competenza e iscritte ai capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *settembre* 1983 *prot. n.* 21302/10908).

ALLEGATO

SERVIZIO GRANDI PROGETTI TERRITORIALI DI INTERESSE REGIONALE

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

elaborazione di proposte, da formularsi anche con l'apporto di appositi gruppi di lavoro intersettoriali costituiti anche con l'eventuale partecipazione di rappresentanti di altri enti e di tecnici estranei all'amministrazione, circa la formulazione e l'attuazione di progetti di grandi infrastrutture di interesse regionale individuate dal P.R.S. e da piani regionali;

nell'ambito del settore coordinamento per il territorio, concorrere alla promozione e al coordinamento dei rapporti con gli enti locali, con gli organismi e le categorie interessati a dette infrastrutture;

sempre per quanto riguarda i progetti sopra individuati:

a) sviluppare studi ed approfondimenti sulla fattibilità di opere ed interventi ipotizzati;

b) valutare il rapporto costi-benefici e l'incidenza socio-economica degli interventi sottoposti all'attenzione del servizio;

c) predisporre periodiche relazioni di sintesi sui singoli progetti.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1983, n. 73.

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di legge regionale (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1983, n. 74.

Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

Art. 1.
Finalità della legge

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la difesa ecologica delle coste, delle acque e delle zone di riproduzione ittica, la salvaguardia ed il miglioramento dello sviluppo turistico, la navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Efficacia della legge

1. L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto dell'intesa, inserite nel titolo secondo della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia interessate, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1984 e comunque dal momento in cui avrà acquistato efficacia, a seguito di promulgazione, l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.
Comitato permanente d'intesa

1. Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo, e per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti è istituito un comitato permanente di intesa tra le regioni e la provincia interessate, formato dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, e comunque ogni volta che uno degli enti componenti lo richieda.

Art. 4.
Suddivisione degli oneri finanziari

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza; la nomina di detti esperti deve essere ratificata da ciascuna delle tre amministrazioni nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuna di esse, ed i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Titolo II

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA

Art. 5.
Ambito di applicazione

1. Le norme che seguono disciplinano la circolazione di tutte le unità di naviglio ad eccezione dei seguenti mezzi:

a) motoscafi, piroscafi ed altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;

b) natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto e che siano gestiti da enti pubblici o in concessione;

c) natanti adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone gestiti ai sensi delle leggi regionali 8 agosto 1974, n. 41 e 2 dicembre 1977, n. 68 e le cui relative autorizzazioni, per l'effettuazione del servizio, siano state rilasciate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

d) natanti adibiti ed utilizzati in modo esclusivo alla pesca e di proprietà di pescatori professionisti a condizione che questi siano residenti nei comuni rivieraschi ed esercitino l'attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale;

e) natanti adibiti ed utilizzati in modo esclusivo al commercio ambulante, intestati a proprietari che siano in possesso della relativa licenza commerciale entro la data di entrata in vigore della presente legge;

f) natanti a vela, dotati di motore ausiliario, per tutte le operazioni di uscita e rientro dai punti di stabile stazionamento o per l'attraversamento delle fasce di rispetto di cui all'art. 4, punto *d)*;

g) natanti adibiti ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva o della Federazione nazionale di sport nautici o da comuni e consorzi di comuni rivieraschi.

2. Sono definiti unità di naviglio tutti i mezzi di navigazione di qualsiasi tipo e stazza; negli articoli che seguono la definizione unità di naviglio è pertanto chiamata « unità ».

Art. 6.
Protezione della fascia costiera

1. Le unità a motore non possono navigare nella fascia costiera sino ad una distanza di 500 metri dalla riva ad eccezione del tratto costiero della riva occidentale del lago compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba ove detta distanza è limitata a 200 metri; detto ultimo limite si applica inoltre alla navigazione intorno all'Isola di Garda.

2. Rimane tuttavia consentito il transito, a velocità non superiore a cinque nodi, nello specchio d'acqua compreso tra detta isola e la terra ferma.

3. Nelle zone non riservate alla balneazione è consentito l'attraversamento di tale fascia per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa ad una velocità non superiore a cinque nodi e usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti.

4. Nell'ambito delle fascia costiera il sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori divieti e restrizioni.

Art. 7.
Velocità

1. Fuori dalla fascia di protezione di cui al precedente art. 6, i conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di ventidue nodi nelle ore diurne e di dieci nodi nelle ore notturne.

Art. 8.
Precedenza

1. I natanti hanno l'obbligo di dare la precedenza assoluta:

alla unità che non governa;

alla unità in difficoltà;

alla unità a vela;

alla unità impegnata in operazioni di pesca;

ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea.

Art. 9.
Norme di comportamento

1. Le unità a motore hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza di subacquei.

2. Devono comunque mantenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco. E' vietato altresì interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale, mantenendo una distanza di 100 metri.

4. E' vietato infine seguire nella scia, o a distanza inferiore a quella di sicurezza, unità trainanti sciatori nautici e attraversarne la scia in velocità o a vicinanza tale da costituire un pericolo per gli sciatori in caso di caduta.

5. La rumorosità dei motori dovrà essere mantenuta entro limiti che non possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 10.
Immersioni

1. Chi pratica immersioni subacquee deve segnalare la propria presenza mediante boa con bandierina rossa ed essere assistito da una unità di appoggio.

2. E' vietato praticare immersioni subacquee:

a) sulla rotta dei battelli di linea;

b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;

c) in vicinanza dei luoghi di stazionamento delle unità o dei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 11.
Divieto di circolazione delle unità a motore

1. Le unità a motore devono sempre rispettare una distanza minima di 500 metri dalle zone mantenute a canneto e da quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.

2. Gli enti partecipanti alla presente intesa, potranno con successive intese delimitare zone di lago circoscritte in riferimento a caratteristiche ambientali e peculiari, entro le quali la navigazione a motore può essere vietata.

3. La provincia autonoma di Trento, considerato le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e della vocazione della stessa alla navigazione a vela, potrà, in deroga alle norme di regolamentazione della navigazione a motore previste agli articoli precedenti, vietare la navigazione di unità a motore nelle acque di propria competenza.

Art. 12.
Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito in ore diurne — dalle ore otto alle ore venti — e al di fuori della fascia costiera ed è disciplinato dalle norme di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1960 del Ministero della marina mercantile e successive disposizioni legislative in materia.

2. L'istituzione e la delimitazione dei corridoi di lancio per lo sci nautico dovranno essere approvati dai consigli comunali competenti.

3. Le amministrazioni comunali rivierasche potranno eventualmente delimitare un'area specificamente destinata alla pratica di detto sport ove la velocità potrà essere anche definita a limiti superiori a quelli indicati dall'art. 7 purché tale area venga opportunamente segnalata e delimitata, si trovi a distanza minima dalla costa di 1.000 metri e non costituisce impedimento sensibile all'uso dello specchio lacuale per tutte le restanti attività diportistiche.

4. In ogni caso la pratica dello sci nautico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:

a) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli appositi corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato:

e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente, e l'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori.

Art. 13.
Protezione delle boe di segnalazione

1. E' vietato togliere, modificare, spostare o rendere inefficaci le boe di segnalazione delle zone di divieto di navigazione o dei corridoi di lancio per sci nautico dove esistono.

Art. 14.
Impiego delle tavole a vela (windsurf)

1. L'uso delle tavole a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

2. I conduttori debbono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. I conduttori debbono indossare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

4. Le amministrazioni comunali nelle aree di rispettiva competenza potranno delimitare zone entro le quali è vietato l'uso della tavola a vela.

Art. 15.
Rifornimento di carburante

1. Il rifornimento di carburante delle unità è consentito solo presso gli impianti di distribuzione.

2. E' vietato il rifornimento mediante travaso da contenitori.

Art. 16.
Scarico di rifiuti

1. E' vietato gettare in acqua da qualsiasi imbarcazione rifiuti solidi, semisolidi o liquidi nonché oggetti di scarto o relitti.

2. Inoltre prima della immissione nelle acque lacuali i natanti dovranno essere sottoposti al lavaggio della carena.

3. Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

4. Per i rifiuti solidi e liquidi debbono essere esclusivamente usati appositi contenitori, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccoglierle.

Art. 17.
Scarico di idrocarburi

1. E' vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

Art. 18.
Rumori

1. E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 19.
Entrata e uscita dai porti

1. Le imboccature dei porti devono essere riconoscibili di giorno mediante dipintura di strisce bianco-nere a destra e bianco-rosse a sinistra, sempre per chi entra; di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, verde a destra, ben individuabili, così da evitare le interferenze delle insegne luminose adiacenti a terra.

2. Le manovre di entrata e di uscita vanno sempre fatte con cautela e a velocità ridotta che non deve superare i tre nodi/h.

3. I natanti che escono hanno diritto di precedenza su quelli che entrano.

4. Le navi di linea hanno diritto di precedenza sia in entrata che in uscita.

5. In porto la nave più grande ha precedenza su quella più piccola.

6. I natanti in transito davanti a un porto devono lasciare libera la rotta alle unità che entrano o escono dal porto.

7. E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per imbarcazioni superiori a 6 metri.

Art. 20.
Ormeggi ed ancoraggi

1. La concessione di ormeggi fissi, le attività artigianali, commerciali o professionali consentite nelle zone portuali nonché ogni altra disposizione per la gestione razionale del porto sono demandate ad appositi regolamenti approvati da ciascun comune nel quadro delle norme che ciascuna delle due regioni e la provincia interessata emanerà nell'ambito di propria competenza.

Art. 21.
Sanzioni

1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 8, 10, 11 e 12 e dal primo e ultimo comma dell'art. 9 e dal primo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 (duecentomila) a L. 1.000.000 (unmilione).

2. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 7 e 13 nonché dal secondo e terzo comma dell'art. 9, e dal secondo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila).

3. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 10, 14, 15, 16, 17 e 18 nonché del quarto comma dell'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 250.000 (duecentocinquantamila).

4. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dal secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 19 si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 (trentamila) e L. 150.000 (centocinquantamila).

5. La violazione dell'art. 12 può comportare in caso di recidiva dopo la terza diffida, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio per lo sci nautico.

6. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo saranno destinati, a cura di ciascun comune, esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale del lago.

Art. 22.

Informazione e pubblicità

1. Alle disposizioni della presente legge verrà data adeguata pubblicità nelle lingue italiana, francese, tedesca e inglese, sia mediante avvisi a cura dei comuni sia mediante avvisi e pubbliche inserzioni sui quotidiani a maggore diffusione, a cura delle due regioni e della provincia interessate.

Art. 23.

Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente documento di intesa, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia di navigazione.

Art. 24.

Manifestazioni sportive

1. Le manifestazioni sportive possono svolgersi in deroga alle presenti norme secondo le disposizioni vigenti in ciascun ente partecipante all'intesa.

Art. 25.

Servizi di vigilanza

1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente disciplina è effettuata dai comuni territorialmente competenti che si avvalgono oltre che degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di personale autorizzato, ai sensi di legge, da ciascuna delle tre amministrazioni territorialmente competenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *settembre* 1983 *prot. n.* 21902/10910).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1983, n. **75.**

Modifiche all'art. 84 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106: « Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 84 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, è sostituito dal seguente:

« 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un membro effettivo e da un supplente designati dal Ministero del tesoro, da un membro effettivo e da un supplente nominati dal consiglio regionale, nonché da un membro effettivo e da un supplente nominati dall'assemblea generale dell'E.R. e scelti tra iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti o che abbiano una acquisita esperienza in materia sanitaria o amministrativa o contabile o finanziaria ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 settembre 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *settembre* 1983 *prot. n.* 20902/10911).

(463)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227